



REGIONE DEL VENETO

VIVO
BENE
VENETO

Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto



Il coordinamento in fase di esecuzione dell'opera

Il verbale come strumento di relazione con le imprese e il committente





REGIONE DEL VENETO

VIVO Piano
Regionale
BENE Prevenzione
del Veneto
VENETO



Il coordinamento in fase di esecuzione dell'opera

Il verbale come strumento di relazione con le
imprese e il committente

Cipriano Bortolato Coordinatore
del Gruppo Tematico Regionale Edilizia,
Aulss 3 Serenissima

*con il supporto e il contributo del
Gruppo Tematico Regionale Edilizia*

Sergio Boso	AULSS 1 Dolomiti
Alberto De Carli	AULSS 2 Marca Trevigiana
Lorenzo Pagliarin	AULLS 4 Veneto Orientale
Ermanno Sarti	AULSS 5 Polesana
Stefano Ziscardi	AULSS 6 Euganea
Rachele Gorza	AULSS 7 Pedemontana
Francesco Larecchiutta	AULSS 8 Berica
Giorgio Perlini	AULSS 9 Scaligera
Leonardo Pesadori	ANCE Veneto
Fabio Fiorot	CNA Veneto
Michele Cazzaro	Collegi geometri e GL del Veneto
Amos Guatta Caldini	CONFAPI Veneto
Flavio Scagnetti	Confartigianato Veneto
Giancarlo Zambon	Confprofessioni
Pietro De Angelis	FENEAL UIL Veneto
Marco Potente	FILCA CISL Veneto
Francesco Andrisani	FILLEA CGIL Veneto
Elisabetta Mioni	Federazione Ordini Architetti Veneto
Maurizio Mazzucco	Ordini periti industriali e PiL del Veneto

Il presente documento è formulato in ragione del Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 del Veneto ed è frutto dei lavori del Gruppo Tematico Regionale Edilizia e della condivisione degli stessi all'interno del Comitato Regionale di Coordinamento ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 81/2008.



VERBALE

Trascorsi decenni dall'introduzione della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la definizione di tale ruolo e dei conseguenti obblighi rimane ancora incerta e spesso inappropriata.

Emerge la necessità di fornire strumenti guida alla corretta e quindi efficace interpretazione dell'incarico professionale idonei a collocare lo stesso nell'ambito della complessiva attività inerente la realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile.

Contestualmente all'implementazione del Piano Mirato di Prevenzione in Edilizia promosso dalla Regione del Veneto, nel 2023 è stato pubblicato il documento *Organizzazione e gestione della sicurezza nella realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile* dove, in uno specifico capitolo, si forniscono indicazioni relative ai compiti del CSE abbinate a una specifica *check-list* di autocontrollo.

Questo contributo intende meglio chiarire e delineare tali compiti fornendo strumenti operativi volti a rappresentare il ruolo del CSE depurato da eccessi interpretativi e consuetudini prive di fondamento normativo e, allo stesso tempo, da pratiche operative superficiali e inappropriate che, in tutti i casi, non tendono all'obiettivo principale di ottenere adeguate condizioni di sicurezza in cantiere.

In questo ambito la rotta tracciata dalla legge, se ben analizzata, distingue tra i diversi ruoli e le diverse responsabilità indirizzando in modo efficace le azioni dei vari soggetti chiamati in causa.

Si è ritenuto che molti di questi aspetti possano essere svelati proprio approfondendo il tema dei verbali del CSE, dove le diverse azioni e adempimenti si concretizzano e coinvolgono committenza e imprese.

In tal senso, di seguito si propone un'analisi della legge con la conseguente proposta di modelli di verbale e casi esemplificativi di redazione.

Introduzione

L'art. 92 e alcuni punti dell'Allegato XV del DLgs 81 definiscono gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione.

- AZIONI DI VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PSC
- ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (POS)
- ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA I SOGGETTI OPERANTI IN CANTIERE
- SEGNALAZIONE INOSSERVANZE DA PARTE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
- SOSPENSIONE, IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMINENTE, DIRETTAMENTE RISCONTRATO, DELLE SINGOLE LAVORAZIONI IN CANTIERE
- AGGIORNAMENTO DEL PSC E DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO DELL'OPERA

Considerati la natura contrattuale del PSC, come sancita dal secondo comma dell'art. 100 del decreto e, allo stesso tempo, il coinvolgimento della committenza nelle azioni sanzionatorie nei confronti dell'impresa non conforme, risulta necessario dotarsi di strumenti in grado di documentare in modo oggettivo lo stato di luoghi e situazioni anche al fine di gestire eventuali controversie.

In questo contesto, non si può non fare riferimento alla consolidata attività di verbalizzazione tipica della figura del direttore dei lavori e quindi ai diversi verbali di consegna dei lavori, di sospensione dei lavori, di ripresa dei lavori, di variazione, di collaudo e di sopralluogo.

Analogamente, per gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro di competenza del coordinatore per l'esecuzione, risulta necessario dare atto delle azioni svolte attraverso lo strumento della verbalizzazione.

Tenendo presente che la legge non fa cenno alla necessità per il CSE di verbalizzare la propria attività, si ritiene che l'utilizzo di tale strumento, pratica ormai largamente adottata, costituisca una modalità efficace per attestare la specifica attività professionale del CSE.

Va anche ricordato che l'art. 93 del decreto richiede a committenti e responsabili dei lavori, di

1 Cipriano Bortolato et al., *Organizzazione e gestione della sicurezza nella realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile Strumenti di autocontrollo*, Regione del Veneto, Venezia 2023.

https://www.regione.veneto.it/documents/10793/13553224/PMP+Edilizia_Strumenti+di+autocontrollo.pdf/bd067bd3-7d1b-4f56-93dc-72cd38b13aa9



verificare l'adempimento degli obblighi dei coordinatori. In riferimento al CSE, tale verifica ha a che fare con tutti gli obblighi di cui all'art. 92, escluso quanto definito alla lettera e) del primo comma (sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni).

In proposito, la dimostrazione del corretto svolgimento dell'incarico affidato al CSE può essere efficacemente garantita dalla verbalizzazione delle azioni messe in campo e dalla conseguente rendicontazione alla committenza².

Le verifiche svolte dal coordinatore

L'analisi del ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve basarsi sull'interpretazione let-

terale e sistematica delle norme di riferimento e deve essere orientata a garantire l'efficacia dell'azione del CSE che deve basarsi sulla scorta di una netta distinzione dalle attività messe in campo dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto.

Non si può quindi prescindere da un esame puntuale di come il DLgs 81/2008 caratterizzi la figura del CSE.

Azioni di coordinamento e controllo

Il CSE verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro³.

La verifica di quanto contrattualmente previsto dal PSC trova attuazione con azioni di coordinamento e controllo. Si tratta di fare in modo che le disposizioni del PSC trovino attuazione e corretto svolgimento.

Si ricorda che l'art. 100 del decreto, al secondo comma, definisce il PSC come *parte integrante del contratto di appalto* obbligando, al comma successivo, i datori di lavoro delle imprese esecutrici

² Anche se la norma non lo richiede espressamente, è opportuno che il CSE, al fine di dare evidenza del proprio operato, produca specifiche evidenze documentali (verbali di coordinamento, ecc.), da divulgare a tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie, esecutrici, lavoratori autonomi, nonché direttore dei lavori e committente). Inoltre, è consigliabile che tale attività produca anche evidenze fotografiche contenenti non solo le "non conformità" ma anche e soprattutto le "conformità" rilevate durante l'espletamento dell'attività, in modo da dimostrare il rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS in quel preciso momento temporale in cui il sopralluogo è stato effettuato.

Carmelo G. Catanoso, *Ancora molte ombre dopo 25 anni dal recepimento della Direttiva Cantieri*, in "Punto Sicuro", 2021.

<https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/ancora-molte-ombre-dopo-25-anni-dal-recepimento-della-direttiva-cantieri-AR-21469/>

³ DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera a).

e i lavoratori autonomi *ad attuare quanto previsto nel PSC e nei POS.*

Va da sé che tale azione di verifica dovrà avvenire nelle opportune fasi del cantiere attraverso momenti di coordinamento (comunicazioni, riunioni, incontri) e sopralluoghi in cantiere.

Si ritiene opportuno che la programmazione di massima di tali attività trovi un prima definizione in un disciplinare d'incarico⁴.

Verifica del POS, adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'opera

Il CSE verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

⁴ Un CSE che fa con professionalità il suo lavoro, valutata la complessità dell'opera e le future attività del cantiere, si proporrà al committente non solo con una proposta economica ma con un disciplinare d'incarico dove scriverà, nero su bianco, come svolgerà la sua attività, magari garantendo la sua presenza tutti i giorni in cantiere o almeno una volta alla settimana, due oppure tre ecc., in funzione delle particolarità dei lavori da eseguire.

Carmelo G. Catanoso, *Ancora molte ombre dopo 25 anni dal recepimento della Direttiva Cantieri*, in "Punto Sicuro", 2021. <https://www.puntosicuro.it/coordinatori-C-78/direttiva-cantieri-cinque-tematiche-oggetto-di-discussione-AR-21692/>

⁵ Esistono, però, delle fasi particolarmente critiche durante il cui svolgimento la presenza del CSE è indispensabile. Quando si parla di "fase critica" s'intende una fase dell'attività in cui si possono concretizzare, a causa della particolarità della stessa, situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso (già frutto dell'analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel PSC), rendendolo non più accettabile. In altre parole, parlando di criticità non si sta lasciando alle imprese l'onere di inventarsi delle soluzioni a rischi non valutati in fase di progetto e di coordinamento progettuale e che non hanno portato all'adozione di ben precise misure di eliminazione o di contenimento del rischio, ma si sta chiedendo al CSE, al verificarsi di queste criticità, una presenza in cantiere al fine di coordinare l'applicazione, in "tempo reale", insieme all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici, di una serie di soluzioni concrete e condivise che permettano l'esecuzione dei lavori in sicurezza. Quindi, deve essere chiarito che non si sta certo affermando che una "fase critica" è un momento dell'attività in cui si devono accettare rischi oltre il consentito.

Carmelo G. Catanoso, *Sicurezza in cantiere: dieci punti di discussione*, in "Ambiente & Sicurezza", 9 novembre 2010 N. 21.

all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza⁶.

Verifica dell'idoneità del POS

L'idoneità del POS va verificata in riferimento ai contenuti minimi riportati all'Allegato XV, punto 3.2. Necessariamente il CSE dovrà assicurare la coerenza del POS con il PSC tenendo in considerazione che il POS costituisce un piano complementare di dettaglio del PSC.

Nel caso della verifica di idoneità possiamo fare riferimento in genere a un obbligo di scopo⁷, mentre si configura un obbligo di risultato nell'assicurare la coerenza del POS al PSC⁸.

Va ricordato che l'Allegato XV, al punto 2.1.3., sollecita il coordinatore per la progettazione a indicare nel PSC, *ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecuttrice, da esplicitare nel POS e, contemporaneamente, il medesimo allegato, in riferimento ai contenuti minimi del POS, al punto 3.2.1., lettera h), chieda di trattare le pro-*

⁶ DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera b).

⁷ [...] l'uso del verbo "verificare" deriva dal fatto che il legislatore ha richiesto al CSE solo la verifica dell'idoneità del POS, proprio perché l'obbligo di risultato in termini d'idoneità del POS spetta solo al datore di lavoro dell'impresa esecuttrice. Se il POS non è idoneo, il CSE non dovrà fare altro che rispettarlo al mittente richiedendo gli adeguamenti allo standard costituito dai contenuti indicati dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008.

Carmelo G. Catanoso, *Sicurezza in cantiere: dieci punti di discussione*, in "Ambiente & Sicurezza", 9 novembre 2010 N. 21.

⁸ [...] l'uso del verbo "assicurare" [...] impone un obbligo di risultato al CSE e deve essere inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura. Il CSE, quindi, deve essere garante che il POS sia coerente con il PSC e cioè che l'impresa abbia recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.

Carmelo G. Catanoso, *Sicurezza in cantiere: dieci punti di discussione*, in "Ambiente & Sicurezza", 9 novembre 2010 N. 21.

cedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC.

Adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'opera

Nella realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile può accadere che nel corso del cantiere emergano nuovi elementi con implicazioni legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori o intervengano modifiche, varianti, all'opera in costruzione. Queste circostanze possono comportare la necessità di adeguare sia il PSC, e conseguentemente i POS, sia il Fascicolo dell'opera.

Il CSE potrà tenere conto delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Deve essere chiaro che di norma le necessità di adeguamento del PSC non devono derivare da carenze del documento elaborato in fase di progettazione dell'opera ma da situazioni emergenti che non erano prevedibili prima dell'inizio dei lavori.

Non da ultimo, l'Allegato XV, al punto 2.3.3., chiede che *durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifichi periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.*

L'eventuale aggiornamento del Fascicolo dell'opera da parte del CSE deve avvenire compilando la Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie definita dall'Allegato XVI.

Cooperazione, coordinamento e informazione

Il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione⁹.

⁹ DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera c).

Prevalentemente attraverso le riunioni e comunicazioni di coordinamento il CSE organizza la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i soggetti operanti in cantiere. A tal fine può costituire una buona regola definire un'agenda delle azioni di coordinamento sulla base della tipologia di opera da realizzare e tenendo in considerazione la pianificazione, l'avvio, l'andamento e la durata delle fasi critiche del processo di costruzione.

Sarà in questo ambito che troveranno considerazione le richieste formulate dall'Allegato XV, al punto 2.3.3., trattate nel paragrafo precedente.

Coordinamento tra RLS

Il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere¹⁰.

Sia i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, sia specifici accordi territoriali, possono stabilire regole volte a definire le modalità di coordinamento tra gli RLS delle diverse imprese operanti in un singolo cantiere. In alcuni casi, precisamente nei cantieri con entità di almeno 30.000 uomini-giorno, ricorre la circostanza della presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo¹¹.

Il CSE, informato, dai datori di lavoro, in merito a quanto sopra indicato opererà la verifica relativa all'effettuazione del coordinamento dei RLS.

Rimane compito dei diversi datori di lavoro mettere a disposizione PSC e POS agli RLS, prima dell'accettazione del PSC e quando sono operate modi-

¹⁰ DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera d).

¹¹ DLgs 81/2008, art. 49.

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: [...]

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere.

fiche significative dello stesso¹². Nel caso, fornisce al RLS, eventuali chiarimenti sul contenuto dei piani¹³.

Segnalazione inosservanze al Committente o al Responsabile dei lavori

Il CSE segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti¹⁴.

Si tratta di uno dei passaggi più complessi dell'art. 92 e le difficoltà consistono proprio nel definire ambiti e limiti dell'azione del CSE. Si devono quindi individuare i compiti di stretta pertinenza del CSE rispetto a quelli del datore di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice, nonché dei dirigenti e dei preposti. Si vuole evidenziare che la sovrapposizione o l'indeterminazione delle competenze non operano a favore dell'efficacia delle azioni di controllo del rischio quanto invece

una corretta distinzione e collocazione di ruoli necessariamente complementari¹⁵ 16.

In questo contesto il ruolo del CSE si colloca in un ambito di supervisione di aspetti che invece assumono carattere sempre più operativo a partire dal datore di lavoro e a cascata relativamente al dirigente e al preposto¹⁷.

Seguendo questa impostazione, anche i punti successivi di questo capitolo vanno affrontati tenendo in considerazione il ruolo del CSE, quale supervisore, che visita il cantiere ai fini delle opportune azioni di coordinamento e controllo, volte a verificare l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento oppure ai fini di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Tutto ciò avviene, a discrezione del CSE, con visite in cantiere cadenzate e/o pianificate in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione e di attuazione delle disposizioni del PSC¹⁸.

¹² Dlgs 81/2008, art. 100.

¹⁴ I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

¹³ Dlgs 81/2008, art. 102.

¹ Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

¹⁴ DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera e).

¹⁵ In merito al ruolo del CSE la Suprema Corte afferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto [...]. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n. 1490.

¹⁶ Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constatati direttamente gravi pericoli. Cassazione Penale, Sez. 4, 26 giugno 2025, n. 23840.

¹⁷ Un personalizzato, equo giudizio d'imputazione può essere fondato solo sulla precisa delineazione delle numerose posizioni di garanzia individuate dal sistema della sicurezza del lavoro» e che «tale opera definitoria costituisce lo strumento per evitare la proliferazione delle imputazioni, che in qualche caso finisce con l'obliterare non trascurabili differenze di ruoli e di sfere di responsabilità. Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37334

¹⁸ Il principio per cui non può ascriversi al CSE "l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative" è stato affermato, dopo la

Sarà nel corso di tali visite che potranno emergere inosservanze relative alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC.

Si tratta di situazioni che devono essere contestate in forma scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi (da qui nasce l'esigenza della verbalizzazione) e segnalate al committente o al responsabile dei lavori.

La segnalazione deve essere accompagnata dalle proposte sanzionatorie previste dall'art. 92, primo comma, lettera e):

- sospensione dei lavori
- allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
- risoluzione del contratto

Il provvedimento proposto dal CSE è adottato dalla committenza e nel caso ritenga di non darne attuazione dovrà comunque fornire idonea motivazione al CSE.

Diversamente il coordinatore è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti.

Inosservanze relative all'art. 94

.....
 Articolo 94 - *Obblighi dei lavoratori autonomi.*

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

.....
 Si tratta di segnalare il mancato adeguamento del lavoratore autonomo alle indicazioni fornite dal CSE. La lettura della norma appare riferibile alla prestazione d'opera svolta direttamente a favore

.....
 sentenza 3288/2017, da due successive pronunce che a quella sentenza ed alla sentenza 18149/2010 fanno anche esplicito richiamo [Cass. Pen., sez. IV, del 5 ottobre 2017, n. 45862 (ud. 14.9.2017); Cass. Pen., sez. IV, del 31 ottobre 2017, n. 50037 (ud. 10.10.2017)]; sicché comincia a configurarsi un orientamento interpretativo in qualche modo consolidato.

Giovanni Scudier, Lucia Casella, Guido Cassella, *La Cassazione e l'obbligo di vigilanza del CSE da garante della sicurezza a gestore dell'infrastruttura*, in "ambiente&sicurezza sul lavoro", aprile 2018, n. 4.

del committente, mentre sembra meno razionale e difficilmente attuabile la medesima applicazione a casi di prestazione svolta a favore di un'impresa esecutrice dove il lavoratore autonomo, ovviamente come definito all'art. 89, primo comma, lettera d)¹⁹, opererà nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro-committente di cui all'art. 26.

Inosservanze relative all'art. 95

.....
 Articolo 95 - *Misure generali di tutela.*

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apparecchi, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

.....
 Si osserva che l'art. 95 e l'art. 15 da questo richiamato definiscono obblighi privi di una specifica previsione sanzionatoria.

.....
 19 Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Per altro verso, le misure per le quali viene richiesta l'osservanza da parte dei diversi datori di lavoro sono per molti versi attinenti agli aspetti definiti dal PSC in relazione almeno ai seguenti punti dell'Allegato XV:

DLgs 81/2008, art. 95	DLgs 81, Allegato XV
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità	
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione	2.2.2. a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 2.2.2. c) la viabilità principale di cantiere;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali	2.2.2. l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori	
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose	2.2.2. m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 2.2.2. n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro	2.2.3. durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi	2.2.2. g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'ALLEGATO XV.2,

D'altra parte, la lettera d), relativa alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio e al controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi appare descrivere in modo generico aspetti di diretta competenza del datore di lavoro che trovano maggior dettaglio in altri titoli e articoli del DLgs 81/2008 caratterizzati da specifiche misure sanzionatorie.

Si ritiene che il CSE, nella sua azione di coordinamento e controllo, ribadendo, attuata in un contesto di *verifica* e non di *vigilanza*, rilevando evidenti difformità, possa trovare in questa fattispecie uno strumento in grado di ricondurre a una situazione di regolarità. Va sottolineato che non si tratta di aspetti rientranti nelle situazioni di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrate dal CSE, di cui tratteremo più avanti.

Inosservanze relative all'art. 96

Articolo 96 - *Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui



all'articolo 89, comma 1, lettera h).

Gli obblighi dell'art. 96, diversamente dal caso trattato al paragrafo precedente, definiscono previsioni sanzionatorie a carico delle diverse figure aziendali: datore di lavoro, dirigente e preposto. Anche in questo caso, comunque, per il CSE si configura un obbligo di verifica di carattere generale. Si vuole dare evidenza che gli aspetti coinvolti da questo articolo rivestono un carattere generale relativo all'organizzazione del cantiere e agli elementi che costituiscono parte dei contenuti minimi del PSC [lettere a), b), c), d), e) ed f)]; per completezza si sottolinea che la lettera e) prevede un possibile coinvolgimento della committenza. Nondimeno, l'obbligo di redazione del POS, come determinato dalla lettera g), coinvolge evidentemente l'ambito di competenza del CSE.

Inosservanze relative all'art. 97, comma 1

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

L'art. 97 definisce obblighi di verifica in capo al

datore di lavoro dell'impresa affidataria²⁰ relativi ai lavori affidati ad altre imprese (subappaltatrici) e all'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC. Si tratta di azioni parzialmente sovrapponibili a quelle del CSE, pur avvenendo in un contesto contrattuale che lega in modo diretto affidataria e subappaltatrice.

L'analisi degli obblighi descritti agli ulteriori commi dell'art. 97, oltre al primo di diretto interesse del CSE, aiuta a comprendere come il legislatore abbia voluto rafforzare il ruolo dell'affidataria nell'ambito dell'art. 26, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 96, secondo comma²¹, ribadendo

²⁰ Comunque, va detto che non è stato certo un caso che il legislatore, al fine di chiarire questi aspetti, dopo la pubblicazione del D. Lgs. n° 81/2008, sia successivamente intervenuto con il D. Lgs. n° 106/2009 (vedasi Relazione di Accompagnamento – pag. 23) modificando l'iniziale e fuorviante obbligo di <<vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati>> in obbligo di <<verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati>> ribadendo così che l'obbligo del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del suo DTC delegato, è un obbligo di "mezzi" e non certo di "risultato", visto che nessuno può essere chiamato a rispondere per reati commessi da terzi.

Carmelo G. Catanoso, Il Direttore Tecnico di Cantiere e l'art. 97 del D.Lgs n. 81/2008, <https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/il-direttore-tecnico-di-cantiere-l-art-97-del-d-lgs-n-81/2008-AR-22642/>

²¹ DLgs 81/2008, art. 96, secondo comma. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle im-

che l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori compete, oltre che al committente o al responsabile dei lavori, all'impresa affidataria.

Non solo: il comma 3 richiede all'affidataria di coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96, trattati nei paragrafi precedenti in relazione al CSE. Deve inoltre svolgere una verifica di congruenza, rispetto al proprio, dei POS ricevuti prima di inviarli al CSE.

Si ritiene utile evidenziare che la lettura integrata degli ulteriori commi 3-bis²², 3-ter²³ e 100, comma 6-bis²⁴, riconduce ad aspetti che investono anche il committente o il responsabile dei lavori relativamente alla corresponsione dei costi della sicurezza ai subappaltatori e alla formazione dei soggetti incaricati dall'affidataria ai fini dei compiti di verifica che, in quest'ultimo caso, rimandano alla modalità di verifica dell'idoneità tecnico professionale come definita al punto 01 dell'Allegato XVII²⁵.

prese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

22 DLgs 81/2008, art. 96, Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
3-bis. *In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli ap-
prestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'im-
presa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i
relativi oneri della sicurezza.*

23 DLgs 81/2008, art. 96, Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
3-ter) *Per lo svolgimento delle attività di cui al presente arti-
colo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.*

24 DLgs 81/2008, art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
6-bis. *Il committente o il responsabile dei lavori, se nomina-
to, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di
lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma
3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'ar-
ticolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto
legislativo.*

25 DLgs 81/2008, ALLEGATO XVII, IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
01. *Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o
al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto*

Inosservanze relative alle prescrizioni del PSC

Tenuto conto di quanto già affrontato al paragrafo *Azioni di coordinamento e controllo*, il CSE, dovrà contestare l'inosservanza alle prescrizioni del PSC all'impresa segnalando, di conseguenza, la difformità alla committenza.

Sospensione delle singole lavorazioni

Il CSE sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate²⁶.

La lettura dei paragrafi precedenti, relativi all'art. 92, primo comma, lettera e), evidenzia che le contestazioni alle imprese operate dal CSE e le conseguenti segnalazioni inviate al committente o al responsabile dei lavori, sono relative a difformità che non configurano casi di *pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato* dal CSE nel corso delle sue visite al cantiere, si tratta quindi di casi che comportano un coinvolgimento della committenza, chiamata a intervenire in modo diretto per ottenere una condizione di regolarità.

SOSPENSIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

IN CASO DI PERICOLO
GRAVE E IMMINEENTE
DIRETTAMENTE
RISCONTRATO

VERIFICA DEGLI
AVVENUTI ADEGUAMENTI
EFFETTUATI DALLE
IMPRESE INTERESSATE

o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

26 DLgs 81/2008, art. 92, primo comma, lettera f).

Nel momento in cui, invece, il CSE riscontra direttamente (nel corso del sopralluogo) una condizione di pericolo grave e imminente (devono verificarsi tutte le circostanze descritte) deve, provvedere a sospendere le singole lavorazioni e a verificare il ripristino di una condizione di sicurezza senza alcuna mediazione da parte della committenza.

I modelli e gli esempi di compilazione dei verbali

La complessità dell'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori declinata nei diversi obblighi previsti dal DLgs 81/2008 richiede che le attività svolte trovino riscontro proprio attraverso la verbalizzazione.

La verbalizzazione oltre a testimoniare l'attuazione dei previsti adempimenti, consolida l'operato del CSE a supporto dell'azione di verifica a sua volta richiesta alla committenza.

Questa pubblicazione, al fine di fornire strumenti utili alla gestione del coordinamento in fase di esecuzione dell'opera, mette a disposizione dei professionisti i seguenti modelli base:

- verbale di verifica in cantiere
- verbale di coordinamento
- verbale di verifica del POS

E alcuni esempi di impiego e compilazione:

- Esempio 1 | Situazione adeguata
- Esempio 2 | Sospensione della lavorazione
- Esempio 3 | Inosservanza art. 95
- Esempio 4 | Impresa subappaltatrice priva di POS: inosservanza art. 96
- Esempio 5 | Inosservanza art. 95

La predisposizione di questi modelli proposti dal Gruppo Tematico Regionale Edilizia istituito dalla Regione del Veneto, ha un mero carattere indicativo e di orientamento per il professionista. Pertanto, il loro utilizzo non deve essere ritenuto vincolante o prescrittivo, né esimente dalle responsabilità del CSE.

Gli esempi proposti sono volti piuttosto ad affrontare, con finalità didattiche, il tema del coordinamento e vanno intesi quali esperimenti, simulazioni, delle diverse fattispecie definite all'art. 92, con il proposito di indicare possibili approcci alle molteplici situazioni di fronte alle quali si può ve-

nire a trovare il CSE.

Contemporaneamente, questo documento si rivolge alle diverse figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza attinenti al cantiere: la committenza, le imprese e i lavoratori autonomi. Lo scopo è quello di dipanare la confusione che spesso avvolge i diversi ruoli, per ognuno dei quali si tenta di mettere in luce i differenti ambiti d'azione e di responsabilità.

Non di meno, la pubblicazione si rivolge anche agli organi di vigilanza in riferimento al compito di individuare correttamente i diversi soggetti obbligati dalla norma nell'attribuzione delle eventuali responsabilità.

Una ulteriore considerazione è svolta in relazione al lessico e alla forma adottati.

Se il tentativo rappresentato dalla predisposizione di questi modelli è quello di dare una risposta alle richieste sancite dalla legge, anche la forma degli stessi e il linguaggio adottato vogliono essere aderenti il più possibile alla norma. Ciò per mantenere l'aderenza delle azioni operate dal CSE alla legge e, conseguentemente, assicurare l'efficacia sia in riferimento alle azioni richieste ai diversi interlocutori, sia come rendicontazione dettagliata in merito al corretto espletamento dell'incarico professionale.

Ancora: queste premesse ai modelli proposti e i conseguenti esempi di compilazione intendono definire, delimitare, il perimetro d'azione del CSE che spesso, come quotidianamente riscontrato, appare essere travalicato con sovrapposizioni, ingerenze e appropriazioni indebite di obblighi che invece sono attribuiti al committente/responsabile dei lavori (e.g. verifica dell'idoneità tecnico professionale, invio della notifica, ecc.) oppure al datore di lavoro (vigilanza operativa). Si è invece posta attenzione a fornire strumenti e indicazioni volti a mantenere l'operato del CSE nell'alveo di quanto definito nell'art. 92.

Modelli

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data __/__/____ alle ore __:__ è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

--

Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.

Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 94 Lavoratori autonomi	
art. 95 Misure generali di tutela	
art. 96 Datori di lavoro, dirigenti e preposti	
art. 97 Impresa affidataria	
disposizioni PSC	

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli artt. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno ___/___/___ all'eliminazione delle inosservanze contestate nel precedenti paragrafo.
- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno ___/___/___ all'eliminazione delle inosservanze contestate nel precedenti paragrafo.
- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno ___/___/___ all'eliminazione delle inosservanze contestate nel precedenti paragrafo.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il __/__/____ in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente**:

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate**:

Trasmissione

Verbale redatto in data __/__/____, alle ore __:__ dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o

Verbale di coordinamento

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/c) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Riunione di coordinamento

In data __/__/__ presso _____, ai sensi dell'art. 92/1/c) del DLgs 81/2008, si è svolta la riunione di coordinamento alla presenza dei seguenti soggetti:

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Impresa/lavoratore autonomo	Ruolo
Altri	Ruolo

Ordine del giorno

1. Stato di attuazione del PSC
2. Interferenze e compatibilità del PSC
3. Soggetti tenuti all'attivazione delle misure previste dal PSC
4. Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
5. Varie ed eventuali

Svolgimento dei lavori:

Stato di attuazione del PSC

1 DLgs 81/2008, Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

[...]

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- Il Coordinatore per l'esecuzione ha illustrato le attività svolte e i progressi realizzati nell'attuazione del PSC
- I rappresentanti delle imprese esecutrici hanno confermato l'attuazione delle misure previste nel PSC per le rispettive lavorazioni
- Sono state evidenziate le seguenti non conformità rilevate:

Interferenze e compatibilità del PSC (questa sezione è compilata solo in relazione ai periodi di maggior rischio)

- Considerato il rischio dovuto alle interferenze di lavoro è stata verificata la compatibilità del PSC con l'andamento dei seguenti lavori:

conseguentemente:

- il PSC è risultato compatibile
- il PSC richiede una integrazione
- è richiesto un aggiornamento del cronoprogramma

Soggetti tenuti all'attivazione delle misure previste dal PSC

- Sono stati definiti i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 dell'Allegato XV³ (scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive) come di seguito indicato:

² DLgs 81/2008, ALLEGATO XV.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario

³ DLgs 81/2008, ALLEGATO XV

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Sono stati definiti i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.3.4 dell'Allegato XV⁴ in merito alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

--

Varie ed eventuali

Sono stati affrontati anche gli ulteriori argomenti come di seguito riportato.

--

Trasmissione

Verbale redatto in data __/__/____, alle ore __:__ dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o

⁴ Si veda nota precedente.

Verbale di verifica POS

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/b del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

In data __/__/____ è stato ricevuto, ai sensi dell'art. 101 del DLgs 81/2008, dall'impresa _____ il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto ai sensi dell'art. 96/1/g) del DLgs 81/2008.

Verifica

Il POS è stato verificato, tenendo conto del punto 3.2. dell'Allegato XV al DLgs 81/2008, dal sottoscritto CSE in data __/__/____.

Punto	Elementi del POS	Verifica	Annotazioni/Richieste di adeguamento-integrazione
a)			
1)	nominativo del datore di lavoro	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
	indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
2)	specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

1 Si riporta l'art. 101 del DLgs 81/2008 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

3)	nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
	nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
4)	nominativo del medico competente ove previsto	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
5)	nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
6)	nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
7)	numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
b)	specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
c)	descrizione dell'attività di cantiere	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	
	descrizione delle modalità organizzative	<input type="checkbox"/>	sì	
		<input type="checkbox"/>	no	

	descrizione dei turni di lavoro	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
d)	elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisoria di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
e)	elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
f)	esito del rapporto di valutazione del rumore	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
g)	individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
h)	procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
i)	elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
l)	documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere ²	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

² Tenendo conto del D1 09/09/2014, *Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO)*, [...] è sufficiente che il POS specifichi per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell'impresa.

Esito della verifica

La verifica del POS, quale piano complementare di dettaglio del PSC, ha avuto il seguente esito:

- Il POS risulta idoneo e coerente con il PSC
- Il POS non risulta idoneo e coerente con il PSC, pertanto quanto evidenziato al paragrafo precedente deve essere adeguato entro il __/__/____ e sottoposto all'ulteriore verifica da parte dello scrivente CSE. Nelle more si dispone quanto segue:

Trasmissione

Il presente verbale è trasmesso all'impresa esecutrice, all'impresa affidataria e, per conoscenza al Committente/Responsabile dei lavori.

Esempi

Esempio 1 | Situazione adeguata

Nel caso illustrato, il CSE nel corso del sopralluogo in cantiere verifica l'attuazione di quanto previsto dal PSC in merito alla presenza di opere provvisoriale e delle modalità di accesso dei fornitori al cantiere (art. 92/1/a).

1 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione di viadotto autostradale
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 11.10.2023 , alle ore 09:20, è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

Sono in corso attività correlate alla formazione del fondo stradale con getto di calcestruzzo.


Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	
Impresa Gamma (fornitrice)	

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.

Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni

<p>Per la fase di lavoro in questione Il PSC prevede la predisposizione di parapetti lungo i bordi dell'impalcato del viadotto.</p> <p>In merito alla fornitura del calcestruzzo il PSC raccomanda l'impiego delle Schede informative previste, ai sensi dell'art. 26, dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 94 Lavoratori autonomi	
art. 95 Misure generali di tutela	
art. 96 Datori di lavoro, dirigenti e preposti	
art. 97 Impresa affidataria	
disposizioni PSC	

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli art. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno ___/___/___ all'eliminazione delle inosservanze contestate nel precedenti paragrafo.
- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno

- a _____ di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno ___/___/___ all'eliminazione delle inosservanze contestate nel precedenti paragrafo.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il ___/___/___ in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente:**

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate:**

Trasmissione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Responsabile dei lavori	
Impresa Alfa	
Impresa Beta	

Esempio 2 | Sospensione della lavorazione

Nel caso illustrato, il CSE nel corso del sopralluogo in cantiere verifica la mancata attuazione di quanto previsto dal PSC in merito alla presenza dei ponteggi (art. 92/1/a).

Si configura inoltre una situazione di pericolo grave e imminente constatata direttamente dal CSE che provvede alla sospensione delle lavorazioni interessate (art. 91/1/f).

1 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

2 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione di tre blocchi residenziali
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 11.10.2023, alle ore 09:20, è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso


Sono in corso attività correlate alla formazione dei solai al primo piano.


Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.

Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
Il PSC prevede la predisposizione di ponteggi perimetrali agli edifici in corso di realizzazione	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	 <p>Assenza di ponteggi e di misure di controllo contro il rischio di caduta dall'alto</p>

		 <p data-bbox="959 409 1412 517">Assenza di ponteggi e di misure di controllo contro il rischio di caduta dall'alto</p>

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 97 Impresa affidataria	<p>Non sono state verificate le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.</p> <p>Non è stata verificata l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.</p>
art. 95 Impresa affidataria esecutrice	Mancata osservanza delle misure generali di tutela.

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli artt. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- all'impresa affidataria Alfa di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 16.10.2023 all'attuazione di quanto prescritto dal PSC in relazione all'allestimento dei ponteggi perimetrali agli edifici.
- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 16.10.2023 all'allestimento dei ponteggi perimetrali agli edifici e di comunicare allo scrivente CSE l'avvenuta esecuzione ai fini della prevista verifica.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente**:

L'assenza di ponteggi perimetrali agli edifici in corso di realizzazione determina un pericolo grave e imminente di caduta dall'alto.

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate**:

Tutte le lavorazioni eseguite in prossimità del livello al primo piano.

Trasmisione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Committente	
Impresa Alfa	
Impresa Beta	

Esempio 3 | Inosservanza art. 95

Nel caso illustrato, il CSE nel corso del sopralluogo in cantiere, pur verificando l'adempimento di quanto previsto dal PSC in merito alla presenza dei ponteggi, evidenzia la completa assenza di spinotti di collegamento tra i montanti dei ponteggi. Nel corso del sopralluogo il CSE ritiene di approfondire tale aspetto rendendosi conto che alcuni elementi del ponteggio non risultano tra loro compatibili.

Un'andatoia volta a superare un dislivello nel trasporto dei materiali risulta non adeguatamente larga. Per tali motivi il CSE, ai sensi dell'art. 92/1/e), contesta, in data 01/02/2024, ai datori di lavoro delle imprese l'inosservanza all'art. 95 del DLgs 81/2008² per non aver curato per la parte di propria competenza il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti costituiti dai ponteggi e dall'andatoia ordinando il ripristino di condizioni adeguate.

Nel corso di un secondo sopralluogo (12/02/2024), constatando che le imprese non hanno dato seguito all'ordine, redige un ulteriore verbale di contestazione ai sensi dell'art. 92/1/e) proponendo al Committente l'allontanamento delle imprese coinvolte.

1 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

2 Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Verbale di verifica in cantiere [1]

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione tre blocchi residenziali
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 01.02.2024 alle ore 09:20, è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

Sono in corso attività correlate alla formazione dei solai al secondo piano degli edifici in corso di realizzazione.


Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	
Impresa Gamma (subappalto Alfa)	

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.


Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
------------------	-----------------------	---------------------------

<p>Il PSC prevede la predisposizione di ponteggi perimetrali agli edifici in corso di realizzazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>	 <p>Presenza di ponteggi e di misure di controllo contro il rischio di caduta dall'alto</p>

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 95 Misure generali di tutela	
art. 96 Datori di lavoro, dirigenti e preposti Impresa Beta	 <p>Tutti i montanti dei ponteggi risultano privi dello spinotto di collegamento</p>

	 <p>Alcuni elementi del ponteggio risultano incompatibili tra loro.</p> <p>(Mancato controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti)</p>
<p>art. 95 Misure generali di tutela Impresa Gamma</p>	 <p>La larghezza dell'andatoia risulta insufficiente (mancato controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti)</p>

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli art. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 12 feb 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale. Collegamento dei montanti del ponteg-

gio per mezzo degli appositi spinotti.

- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 12 feb 2024 alla sostituzione delle parti di ponteggio non compatibili con l'opera provvisoria.
- all'impresa Gamma di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 12 feb 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale. L'andatoia posta tra il solaio al terzo piano dell'edificio e il ponteggio deve essere larga almeno 120 cm.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL
Impresa Beta	sospensione dei lavori
Impresa Gamma	sospensione dei lavori

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il **02 feb 2024** in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente:**

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate:**

Trasmissione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Responsabile dei lavori	
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta	
Impresa Gamma	

Verbale di verifica in cantiere [2]

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione tre blocchi residenziali
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 12.02.2024 10:15 , è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

Sono in corso attività correlate alla formazione dei solai al secondo piano degli edifici in corso di realizzazione.


Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	
Impresa Gamma (subappalto Alfa)	

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.


Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
------------------	-----------------------	---------------------------



<p>Il PSC prevede la predisposizione di ponteggi perimetrali agli edifici in corso di realizzazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>	 <p>Presenza di ponteggi e di misure di controllo contro il rischio di caduta dall'alto</p>

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 95 Misure generali di tutela	
art. 96 Datori di lavoro, dirigenti e preposti Impresa Beta	 <p>Tutti i montanti dei ponteggi risultano privi dello spinotto di collegamento</p>

	 <p>Alcuni elementi del ponteggio risultano incompatibili tra loro.</p> <p>(Mancato controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti)</p>
<p>art. 95 Misure generali di tutela Impresa Gamma</p>	 <p>La larghezza dell'andatoia risulta insufficiente (mancato controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti)</p>

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli art. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 16 feb 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale. Collegamento dei montanti del ponteggio per mezzo degli appositi spinotti.

- all'impresa Gamma di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 16 feb 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale. L'andatoia posta tra il solaio al terzo piano dell'edificio e il ponteggio deve essere larga almeno 120 cm.
- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 16 feb 2024 alla sostituzione delle parti di ponteggio non compatibili con l'opera provvisoria.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL
Impresa Beta, già richiamata in data 1 feb 2024	allontanamento dell'impresa
Impresa Gamma, già richiamata in data 1 feb 2024	allontanamento dell'impresa

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il **16 feb 2024** in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente**:

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate**:

Trasmissione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Responsabile dei lavori	
Impresa Alfa	
Impresa Beta	
Impresa Gamma	

Esempio 4 | Impresa subappaltatrice priva di POS: inosservanza art. 96

Nel caso illustrato, il CSE nel corso del sopralluogo in cantiere si rende conto della presenza di un'impresa subappaltatrice a lui non nota.

Per tali motivi il CSE, ai sensi dell'art. 92/1/e), contesta, in data 22/08/2024, all'impresa affidataria² la mancata trasmissione del POS del subappaltatore e a quest'ultimo la mancata redazione del documento quale inosservanza all'art. 96/1/g)³ proponendo al Committente l'allontanamento dell'impresa subappaltatrice.

Considerato il contesto e la lavorazione svolta dal subappaltatore il CSE non ha sospeso i lavori ai sensi dell'art. 92/1/f).

1 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

2 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3 Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h);

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione di un edificio residenziale di quattro piani con garage
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 22 ago 2024 alle ore 10:00, è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

Sono in corso attività di completamento dell'opera e nello specifico delle pavimentazioni interne all'edificio

Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	

Disposizioni del PSC

Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.

Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
art. 97 Impresa affidataria Impresa Alfa	Nel corso della verifica è stata riscontrata la presenza in cantiere dell'Impresa Beta intenta a compiere opere di posa della pavimentazione interna dell'edificio. L'Impresa Alfa non ha trasmesso allo scrivente CSE il POS del subappaltatore.
art. 96 Datori di lavoro, dirigenti e preposti Impresa Beta	L'Impresa Beta opera in assenza di POS

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli art. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 26 ago 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale.
- all'impresa Alfa di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 26 ago 2024 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL
Impresa Alfa	sospensione dei lavori relativi alla posa delle pavimentazioni

Impresa Beta	allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere fino alla verifica da parte del CSE del POS (entro 15 giorni dalla ricezione) che sarà prima trasmesso all'impresa affidataria per le previste verifiche

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il **23 ago 2024** in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente**:

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate**:

Trasmissione

Verbale redatto in data 22 ago 2024 14:00 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o

Esempio 5 | Inosservanza art. 95

Nel caso illustrato, il CSE nel corso del sopralluogo in cantiere evidenzia una difformità nell'uso di un ponte su ruote.

Per tale motivo il CSE, ai sensi dell'art. 92/1/e), contesta ai datori di lavoro delle imprese l'inosservanza all'art. 95 del DLgs 81/2008² per non aver curato per la parte di propria competenza il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico dell'attrezzatura ordinando il ripristino di condizioni adeguate.

Con successivo sopralluogo il CSE verifica l'attuazione da parte dell'impresa di quanto ordinato dandone comunicazione anche al committente.

1 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

2 Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione condominio residenziale
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 8 lug 2025 alle ore 09:15, è stata verificata l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Descrizione sintetica delle lavorazioni in corso

Sono in corso attività correlate alla formazione dei solai al primo piano dell'edificio in corso di realizzazione.

Imprese e lavoratori autonomi presenti

Impresa/lavoratore autonomo	Referente
Impresa Alfa (affidataria)	
Impresa Beta (subappalto Alfa)	

Disposizioni del PSC


Verifica dell'attuazione delle disposizioni del PSC e delle relative procedure di lavoro in relazione allo stato del cantiere e alle lavorazioni in essere.

Disposizioni PSC	Applicazione efficace	Annotazioni/Contestazioni
	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96, 97/1 del DLgs 81/2008 e al PSC

Paragrafo compilato | non compilato

Si tratta di inosservanze riscontrate dal CSE nell'ambito dell'attività di verifica come descritta nel presente verbale su aspetti che rimangono di stretta competenza dei datori di lavoro o dei lavoratori autonomi per le quali, a norma dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008, il CSE ha il compito di darne segnalazione al committente o al responsabile dei lavori.

Inosservanze	Annotazioni/Contestazioni
<p>art. 95 Misure generali di tutela Impresa Beta</p>	 <p>L'attrezzatura impiegata per la predisposizione dei rompitratta dei solai al primo piano non risulta adeguata</p>

Il presente verbale costituisce contestazione scritta, alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008.

Provvedimenti del CSE

Paragrafo compilato | non compilato

In relazione alle difformità riscontrate il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

ORDINA

in relazione all'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 (inosservanze agli art. 94, 95, 96 97/1 e al PSC)

- all'impresa Beta di provvedere al più presto e comunque non oltre il giorno 9 lug 2025 all'eliminazione delle inosservanze contestate con il presente verbale. Si precisa che i ponti su ruote devono essere realizzati in conformità all'art. 140 del DLgs 81/2008, pertanto l'impresa dovrà operare impiegando un'attrezzatura conforme alla norma UNI EN 1004.

Segnalazioni al committente

Paragrafo compilato | non compilato

Ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 si segnala al Committente/Responsabile dei lavori la presenza di inosservanze agli art. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del DLgs 81/2008, evidenziate nel presente verbale, per le quali si propone quanto segue.

Impresa/lavoratore autonomo	Proposta al Committente/RL
Impresa Beta	sospensione dei lavori

Si rende noto al Committente/Responsabile dei lavori che nel caso non adotti alcun provvedimento entro il **9 lug 2025** in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione è obbligato a dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti.

Casi di pericolo grave e imminente

Paragrafo compilato | non compilato

Nel corso della verifica sono state direttamente riscontrate dal CSE le seguenti **situazioni di pericolo grave e imminente:**

pertanto **le seguenti lavorazioni sono sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate:**

--

Trasmissione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	
Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma
Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Committente	
Impresa Alfa	
Impresa Beta	

Verbale di verifica in cantiere

redatto dal CSE ai fini dell'art. 92/1/a) del DLgs 81/2008

Cantiere

Committente	
Natura dell'opera	Realizzazione condominio residenziale
Indirizzo	
Coordinate geografiche	

Verifica

In data 9 lug 2025 09:15 è stato verificato che l'impresa Beta si è dotata di un adeguato trabattello conforme alla UNI EN 1004, pertanto la segnalazione e la proposta di sospensione ai sensi dell'art. 92/1/e) del DLgs 81/2008 risulta esaurita.



Trasmissione

Verbale redatto in data 11.10.2023, alle ore 09:20 dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Nome Cognome	Firma
Persone presenti	Firma

Verbale trasmesso ai seguenti soggetti	c/o
Committente	
Impresa Alfa	
Impresa Beta	

Sommario

Introduzione	7
Le verifiche svolte dal coordinatore	8
Azioni di coordinamento e controllo	8
Verifica del POS, adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'opera	9
Verifica dell'idoneità del POS	9
Adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'opera	10
Cooperazione, coordinamento e informazione	10
Coordinamento tra RLS	10
Segnalazione inosservanze al Committente o al Responsabile dei lavori	11
Inosservanze relative all'art. 94	12
Inosservanze relative all'art. 95	12
Inosservanze relative all'art. 96	13
Inosservanze relative all'art. 97, comma 1	14
Inosservanze relative alle prescrizioni del PSC	15
Sospensione delle singole lavorazioni	15
I modelli e gli esempi di compilazione dei verbali	16

MODELLI

Verbale di verifica in cantiere 19

Verbale di coordinamento 23

Verbale di verifica POS 27

ESEMPI

Esempio 1 | Situazione adeguata 33

Esempio 2 | Sospensione della lavorazione 39

Esempio 3 | Inosservanza art. 95 43

Esempio 4 | Impresa subappaltatrice priva di POS: inosservanza art. 96 55

Esempio 5 | Inosservanza art. 95 59



VERBALE

Con la Deliberazione n. 145/2022 di *Approvazione del Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro*, la Giunta Regionale del Veneto ha definito il completamento dei gruppi di lavoro tematici a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs 81/2008, allargandone la partecipazione anche a rappresentanti di altre istituzioni e associazioni, di modo da orientare le attività di tali Gruppi non solo alle indicazioni relative alle attività di vigilanza e controllo nelle aziende, ma anche e soprattutto all'azione di supporto e assistenza al fine di aumentare i livelli di salute e sicurezza.

